



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL
GARANTE DELLA COMUNICAZIONE**

Art. 19 L.R. 3.01.2005, n. 1

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 1/2005**

Art. 1 Funzioni del garante della comunicazione

1. Nello spirito della partecipazione dei cittadini alla formazione dei procedimenti amministrativi, nell'ottica della trasparenza degli atti amministrativi, con l'obiettivo di predisporre azioni democratiche, condivise e consapevoli, il garante della comunicazione assicura a tutti i cittadini, agli enti e alle associazioni, la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle varie fasi procedurali di formazione ed adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il garante della comunicazione, secondo quanto dettato al precedente comma 1, promuove l'informazione ai cittadini, singoli o associati, del procedimento in essere nelle forme e con le modalità più idonee da sé stesso stabilite in base alla struttura dell'ente, avvalendosi principalmente dell'ufficio relazioni con il pubblico (URP).

Art. 2 Compiti del garante della comunicazione nei confronti dell'esterno

1. In merito al percorso di formazione e approvazione dello strumento della pianificazione territoriale (piano strutturale comunale disciplinato dall'art. 53 della L.R. 1/2005) e nel momento della formazione degli atti di governo del territorio (regolamento urbanistico di cui all'art. 55 della L.R. 1/2005) e delle relative varianti, il garante della comunicazione si attiva, indipendentemente da puntuali istanze pervenute formalmente agli atti dell'ente, per promuovere la conoscenza dell'attività in corso e per coinvolgere la cittadinanza al fine di apportare un accrescimento culturale complessivo riducendo e limitando l'insacco dei conflitti.

2. Per poter realizzare tale attività, che nel metodo potrà essere ottimizzata di volta in volta ed adeguata al tipo di procedura ed alla sua complessità, il Comune mette a disposizione del garante della comunicazione adeguate risorse in modo da rendere possibile, efficace ed effettivo l'esercizio delle proprie funzioni.

3. Per le procedure più complesse, a discrezione dello stesso garante con l'ausilio del responsabile del procedimento e del responsabile del settore servizi tecnici, dovrà essere garantita la diffusione delle notizie con mezzi di comunicazione ad ampio raggio

quale la pubblicazione di notizie sul sito ufficiale internet dell'ente nonché, per casi particolarmente significativi, sui giornali quotidiani a tiratura locale.

In ogni procedura dovrà essere garantita la seguente diffusione minima per tutte le fasi decisionali significative:

- pubblicazione di articoli o notizie sul sito ufficiale internet dell'ente;
- avvisi e manifesti da collocare all'Albo pretorio, alla unità operativa urbanistica, alla sede dell'URP.

4. In ogni fase del percorso di formazione ed approvazione dello strumento della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e delle relative varianti, il garante della comunicazione è tenuto ad informare i singoli interessati che hanno formulato una istanza scritta in merito allo stato di avanzamento della procedura, alla tempistica dei passaggi successivi, alla previsione dei momenti intermedi del procedimento (conferenze di servizi, adozione, deposito, determinazione sulle osservazioni) e della conclusione del procedimento con l'approvazione. La risposta ufficiale alla domanda scritta dovrà avvenire entro 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza stessa al protocollo dell'ente.

Art. 3 Compiti del garante della comunicazione all'interno delle procedure

1. Per poter esercitare al meglio i compiti definiti al precedente articolo 2, il garante della comunicazione deve rapportarsi costantemente con il gruppo di progettisti (interni od esterni) incaricati della progettazione urbanistica. Il garante, infatti, deve essere coinvolto nella conoscenza delle scelte strategiche del progetto in modo da poter spiegare e giustificare agli interessati sia l'essenza e la motivazione del progetto che i vari passaggi formali dell'iter. Ciò è anche di fondamentale importanza per poter redigere correttamente e rigorosamente il rapporto di cui al successivo comma 2.

2. In sede di assunzione dei provvedimenti per l'adozione e l'approvazione dello strumento della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, il garante della comunicazione provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta all'interno del procedimento in oggetto, come definito dall'art. 20, comma 2 della L.R. 1/2005.

3. Tale rapporto deve contenere sia la sintesi degli interventi attuati per diffondere la conoscenza dell'attività alla popolazione sia la descrizione più specifica degli interventi attuati nei confronti di singoli cittadini che hanno attivato istanze puntuali e specifiche. Il rapporto deve altresì contenere dettagli sui rapporti attivati con altre unità operative dell'ente, sul collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna, sulla interconnessione mediante sistemi informatici, nei limiti della riservatezza e della segretezza.

Art. 4 Scelta del garante della comunicazione

1. Il garante della comunicazione è nominato dal responsabile del servizio urbanistica ed è scelto tra il personale interno della struttura dell'ente (ad esclusione del responsabile del procedimento) oppure all'esterno, come definito all'art. 19, comma 2 della L.R. 1/2005.
2. Il garante della comunicazione è nominato all'attivazione di ogni singolo procedimento.
3. La nomina avviene mediante apposita determinazione (nel caso in cui il progetto urbanistico sia affidato all'esterno secondo la Legge 109/1994) oppure nella determinazione di affidamento di incarico ad un gruppo di lavoro interno (qualora l'attività progettuale sia svolta internamente secondo la medesima L. 109/1994).